

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 17 aprile 1992, n. 4724.

L'articolo 3, numero 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si differenzia dal precedente e abrogato articolo 15, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, perché prevede la fattispecie della lite pendente quale causa di incompatibilità e non di ineleggibilità e dispone che tale stato si configura solo in presenza di un procedimento civile o amministrativo e non allo stato potenziale. Avendo tale articolo dato rilievo al dato formale della effettiva controversia giudiziaria, e non alla sola pendenza della lite, la situazione di incompatibilità è esclusa in presenza di tutti gli atti che implicano il venir meno del conflitto in sede giudiziaria (transazione, rinuncia, ecc.).

Omissis.

Tanto premesso, il collegio osserva che le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154, nell'abrogare, tra gli altri, l'art. 15 del T.U. della legge per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ha disciplinato come causa di incompatibilità l'ipotesi della "lite pendente", in precedenza prevista come causa di ineleggibilità, stabilendo (art. 3, n. 4.) che non può ricoprire la carica elettiva "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo..." dando in tal modo rilievo determinante al dato formale dell'attuale pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non soltanto al contrasto, reale o potenziale, di interessi tale da determinare una situazione di conflitto tra eletto ed ente pubblico (conf sent. n. 6338 del 1981).

Il giudice del contenzioso elettorale, davanti al quale sia dedotto il suddetto motivo d'incompatibilità, non può tuttavia arrestare la sua indagine di fronte alla semplice constatazione della pendenza di un giudizio, in quanto è abilitato a valutare, sia, come ritenuto con le sentenze n. 3678 del 1988 e n. 690 del 1986 di questa Sezione, atti che implicano il sostanziale venir meno del conflitto, quali la transazione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del neoeletto, ovvero la mancata ratifica, da parte del consiglio comunale, della delibera di giunta con la quale sia stata promossa l'azione contro il privato, sia la manifesta infondatezza o il carattere pretestuoso della lite.

Tanto la manifesta infondatezza, configurabile solo quando la pretesa anche ad un esame superficiale risulti priva di ogni fondamento per inesistenza o impossibilità del "petitum" o per mancanza di "causa pretendi", che la pretestuosità, intesa come artificiosa e maliziosa creazione di situazione di fatto per provocare la controversia e danneggiare così il candidato (conf sent. n. 3710 del 1968, n. 47 del 1970), debbono risultare da elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere che la cognizione del predetto giudice elettorale possa invadere l'ambito proprio di quella del giudice (civile o amministrativo) investito del giudizio tra ente pubblico e candidato eletto, dedotta quale causa dell'incompatibilità, e adombrare l'eventualità di contrastanti decisioni dei due organi sullo stesso punto.

Omissis.